

N.2709/15R.G.

sent 1085



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE

N.° 2709/15 R.G.
N.° . Cron.

Rep
5/14/16

Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:

Dott. CATERINA SANTINELLO

PRESIDENTE

Dott. MARIA TERESA LATELLA

GIUDICE REL.

Dott. CHIARA RUSSO

GIUDICE

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.2709/15 r.g.

avente per oggetto: impugnazione di testamento ed azione di riduzione per lesione di legittima promossa da:

s.Alessandria

Con l'avv. _____

_____ con studio in Alessandria presso cui ha eletto domicilio

PARTE ATTRICE

contro

_____ a il _____ res.

(CF

Con l'avv. _____

_____ con studio in Alessandria presso cui ha eletto domicilio PARTE CONVENUTA

Collegio del 23.11.2016

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice

Voglia il Tribunale Ill.mo

Previo rigetto dell'eccezione di improcedibilità ex adverso sollevata, previa concessione del termine ex art.183 cpc , dichiarare tenuta _____ reintegrare la massa ereditaria morendo

sent 1085

dismissa da _____ della somma di 160.000,00 o di quell'altra meglio vista e/o rendere il conto della gestione di affari dei de cuius e per l'effetto condannarla a corrispondere ad _____ la somma capitale di 80.000 euro o quell'altra meglio vista

Per la convenuta

In via Preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda di controparte in quanto non risulta previamente introdotta la procedura della mediazione obbligatoria per materia assumendo i necessari provvedimenti in merito; nel merito dichiarare che alla sig.ra _____ spetta solo la quota di riserva pari ad un terzo del compendio ereditario di euro 1.011,86 alla data del decesso, o del differente importo che verrà eventualmente quantificato, previo accertamento circa la natura, la qualifica e l'entità delle operazioni bancarie effettuate dal de cuius e previa ricostruzione del compendio ereditario alla luce delle disposizioni effettuate, respingendo la domanda avversaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione del 17.6.2015 / _____ unica figlia di A _____ e morto ab intestato il 16.2.2014, citava la zia _____, figlia di _____ e sorella di _____ per vedersi accogliere le conclusioni di cui in epigrafe

Si costituiva _____ eccependo che _____ (nonno dell'attrice) aveva lasciato un testamento olografo (che veniva prodotto in giudizio) in cui nominava sua erede universale la figlia _____; poiché _____ subentrava per rappresentazione nella successione del nonno (essendo il padre _____ premorto) alla stessa spettava un terzo del compendio ereditario di _____ (ovvero la reintegrazione della legittima) e non la metà come richiesto. Eccepiva in ogni caso l'improcedibilità dell'azione non essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria in materia di diritti successori.

Alla prima udienza il GI assegnava all'attrice termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione ed alla successiva udienza fissata per la verifica del rispetto della condizione di procedibilità, depositato da parte dell'attrice verbale di conciliazione negativo, rinviava per discussione orale ex art.281 sexies cpc sull'eccezione di improcedibilità del giudizio.

All'udienza dell'8.4.2016, ritenuta la causa di competenza collegiale, il giudice istruttore, revocata la fissazione di discussione orale, invitava le parti a precisare le conclusioni sulla questione impediante e rimetteva la causa al collegio

Le parti concludevano come in epigrafe.

La domanda va dichiarata improcedibile.

Si osserva come sia ormai largamente prevalente , nelle corti di merito, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per l'avveramento della condizione di procedibilità di cui all'art.5 D.Lvo 28/2010 non è sufficiente la semplice proposizione della domanda di mediazione alla quale non segua effettivamente la presenza e la partecipazione almeno della parte istante davanti al mediatore (per tutti Tribunale Roma ord.22.8.2012 dott. Moriconi e più di recente e a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, Tribunale Firenze ord,26.11.2014, Tribunale Vasto,sent.9.3.2015 est.Pasquale, Tribunale Pavia ord.18.5.2015 dott.Marzocchi)

Se ne fa discendere l'inidoneità della comparizione dei soli difensori, in assenza delle parti (o quantomeno della parte invitante), sul presupposto che gli stessi, secondo il disposto normativo sono deputati solamente ad "assistere" la parte , la cui necessaria presenza è invece giustificata dalla necessità di "riattivare la comunicazione tra le parti... nella mediazione è fondamentale che le parti siano presenti di persona..essendo fondamentale la percezione delle emozioni nei conflitti e lo sviluppo di rapporti empatici ed è pertanto indispensabile un contatto diretto tra il mediatore e le parti in conflitto .." (così esattamente Tribunale Firenze 26.11.2014 cit., e ciò sia che si tratti di mediazione obbligatoria ex art.5 sia demandata dal giudice ex art.8 Dl 28/2010).

In altre parole si ritiene necessario ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità un approccio fattivo e non meramente formalistico, dimostrativo di una volontà reale di effettuare il percorso di mediazione, con le conseguenze che negativamente ne discendono ove risultino, in sede di verbale di mediazione, dichiarazioni aprioristiche ^{che} non volersi sottoporre sic et simpliciter al procedimento in questione (si legga in tal senso Trib.Rimini, ordinanza 16.7.2014 per cui costituisce motivo di invalidità della mediazione il mero rifiuto di iniziare la procedura dopo l'illustrazione da parte del mediatore della semplice funzione e modalità di svolgimento della mediazione medesima)

Ciò detto si osserva poi come da tali premesse le varie pronunce richiamate facciano discendere conclusioni più o meno rigoriste in ordine alla possibilità che la parte si faccia comunque, ed a prescindere dall'assistenza del difensore, rappresentare da un proprio procuratore speciale.

Se infatti il Tribunale di Firenze , nella menzionata pronuncia giunge a concludere che ".il giudice ritiene per questi motivi che non sia possibile applicare analogicamente le norme che nel processo consentono alle parti di farsi rappresentare dal difensore o le norme sulla rappresentanza negli atti negoziali.La mediazione può dar luogo ad un negozio o ad una transazione ma l'attività che porta all'accordo ha natura personalissima e non è delegabile.." altre pronunce di merito pervengono a conclusione esattamente opposta. Si ritiene cioè necessaria la presenza diretta della parte o di suo

rappresentante diverso da chi presta l'assistenza legale, visto che l'art.5 dl 28/2010 sia nel primo che nel secondo comma fa esclusivo riferimento alla funzione di assistenza del difensore, senza alcun riferimento alla funzione di rappresentanza, presupponendo con questo la necessaria dualità dei soggetti che compongono la parte in un procedimento di mediazione (per tutti Tribunale Pavia ord.18.5.2015, ma in parte motiva anche Trib.Vasto sent.130 del 9.3.2015).

In altre parole si estendono al procedimento di mediazione i contenuti dell'art.185 c.p.c. ed in generale i principi della rappresentanza sostanziale nel processo di cui all'art.77 cpc.

Ritiene questo Tribunale che quest'ultima sia, come correttamente osservato anche negli atti processuali della causa in esame, l'opinione preferibile che tien^o conto da un lato della necessità che determinati soggetti (incapaci, persone giuridiche, etc, ma anche semplicemente persone ammalate o lontane etc.) non restino esclusi dalla procedura, dall'altro del fatto che, ove l'ordinamento ha previsto diritti personalissimi non suscettibili di rappresentanza processuale- come in materia di diritto di famiglia o penale -, lo ha detto esplicitamente.

Ciò premesso si osserva che nel caso di specie all'incontro di mediazione dell'1.12.2015 sono comparsi l'avv. _____ a *in sostituzione* dell'avv. _____ e la sig.ra _____ assistita dall'avv. _____.

I mediatori, vista l'assenza della sig.ra _____ hanno chiesto all'avv. _____ di comparire a nuovo incontro con la parte.

La sig.ra _____, parte invitata, ha dichiarato che non vi sono ragioni ostative e si è detta disponibile ad accettare la mediazione.

La parte istante non ha aderito e, a seguito della proposta del mediatore alle parti di discutere il merito, ottenuto il consenso della parte invitata, non essendo possibile proseguire nella mediazione, il mediatore ha chiuso la mediazione.

Alla luce del testuale contenuto del verbale osserva a questo punto il Collegio come da un lato l'avv. _____ sia stato presente, per sua espressa dichiarazione, *in sostituzione dell'avv.* _____ non avendo affatto speso il nome della sig.ra _____ quale suo rappresentante sostanziale e procuratore speciale.

Ne discende che non si è affatto realizzata quella dualità di soggetti che compongono la parte nel procedimento di mediazione di cui sopra si è detto, con la necessaria presenza della parte invitata o di un suo rappresentante da un lato e del difensore con funzione di assistenza dall'altro: dunque risulta che l'attrice non ha presenziato all'incontro di mediazione.

Solo ad abundantiam poi si osserva che la procura datata 1.12.2015, prodotta estemporaneamente dall'attrice all'udienza dell'8.4.2016 e peraltro, lo si ribadisce *mai spesa nel giudizio di mediazione*, non riveste i caratteri formali di cui alla normativa più sopra richiamata in materia di procura speciale nel processo (oltre ai dati anagrafici del rappresentato manca anche l'indicazione del procedimento di mediazione per cui era stata rilasciata e la certificazione del legale di autografia della sottoscrizione, come correttamente osservato da parte convenuta in atti)

Occorre a questo punto ancora ed ulteriormente sottolineare che dalle dichiarazioni del difensore di parte invitante emerge anche la sostanziale mancanza di volontà della parte medesima di porcedere alla mediazione, avendo questa espresso attraverso il difensore un mero rifiuto di accedere all'istituto a seguito dell'illustrazione da parte del mediatore della sua funzione (e cioè ancor prima di dare ingresso al merito delle questioni).

Ritiene pertanto il Collegio che la mediazione non sia stata validamente esperita, sia perché la parte invitante non è comparsa sia perché se ne è accertato il rifiuto di effettivamente perseguire il procedimento di mediazione, conseguendone dunque la sanzione di improcedibilità del giudizio.

Alla dichiarazione di improcedibilità deve altresì aggiungersi ex lege la condanna dell'attrice al versamento all'entrata di bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al valore del contributo unificato e pari a 759,00 euro, ai sensi dell'art.8 comma V.DLvo 28/2010 : gli stessi non hanno infatti minimamente giustificato neppure nel presente giudizio , la mancata comparizione all'incontro di mediazione non potendo valere a tal fine, come già detto, la produzione del tutto estemporanea di una procura anche formalmente irregolare.

^{parte attrice}
L. Gli ~~attori vanno~~ infine condannati - attese le motivazioni della pronuncia d'improcedibilità agli stessi ascrivibili - al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che tenuto conto della non particolare complessità del giudizio (ragion per cui se ne dispone la riduzione del 50%,) possono essere quantificati in euro 2750,00 per compensi oltre spese ed accessori come per legge

P.Q.M.

Il Tribunale di Alessandria, non definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda od eccezione

Dichiara improcedibile la domanda

Condanna ^{parte attrice} gli ~~attori~~ al versamento all'entrata di bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al valore del contributo unificato e pari a 759,00 euro

parte civile
Condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che si liquidano in euro 2750,00 per compensi oltre spese ed accessori per legge

Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Alessandria in data 23.11.2016

IL GIUDICE ESTENSORE
Dr. Maria Teresa Latella

IL PRESIDENTE
Dr. Caterina Santinello

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
depositato in questa Cancelleria
il 5/12/16
IL CANCELLIERE

FUNZIONARIO CANCELLERIA
Flora SPINOLLO

COMUNICAZIONI
5/12/16